



PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 24 del 16/03/2017

Proposta n. 2017/235

OGGETTO: PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) ADOTTATO DAL COMUNE DI ROTTOFRENO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 11.1.2014. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 10458 del 22.10.2014 (ricevuta al prot. prov.le n. 64773 del 24.10.2014) il Comune di Rottofreno ha inoltrato a questa Amministrazione l'atto di Consiglio comunale n. 2 del 11.1.2014, corredato degli elaborati tecnico-amministrativi, inerente l'adozione del Piano delle Attività Estrattive (PAE) comunale, il quale consiste essenzialmente:
 - nell'individuazione e attivazione di 9 comparti estrattivi interni al Polo sovracomunale n° 11 "Vignazza" con l'assegnazione delle volumetrie rese disponibili dal PIAE 2011 (2.000.000 m³ complessivi);
 - nell'attivazione dell'Ambito estrattivo finalizzato all'intervento di rinaturazione n° 3 "Ponte Trebbia";
 - in interventi su impianti fissi di lavorazione inerti finalizzati principalmente all'arretramento delle zone definite "non compatibili" dal PIAE 2011;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Rottofreno alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali (nota prov.le n. 66231 del 3.11.2014);
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 11739 del 10.11.2015, n. 12701 del 2.12.2015, n. 2100 del 29.2.2016, e-mail del 7.12.2016, n. 1137 del 31.1.2017 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 67035 del 11.11.2015, n. 71203 del 2.12.2016, n. 6036 del 29.2.2016, n. 33563 del 14.12.2016, n. 1984 del 31.1.2017), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alle citate note comunali e in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Tenuto conto che:

- la strumentazione urbanistica del Comune di Rottofreno non è ancora adeguata alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, sicché, in forza del regime transitorio (art. 41, comma 2, lettere b) ed e) della legge regionale citata), è tuttora operante la facoltà comunale di adottare e approvare sia le varianti parziali (art. 15, commi 4 e 5 della L.R. n. 47/1978), sia quelle di recepimento dei piani sovraordinati;

- nell'attuale fase di operatività transitoria della disciplina urbanistica regionale previgente, il PAE e le sue varianti costituiscono Variante specifica al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 17/1991, sicché i procedimenti di adozione e approvazione dei Piani comunali delle Attività Estrattive, e le loro variazioni, sono sottoposti alle norme procedurali dettate dall'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 47/1978;
- tale procedimento prevede una fase interlocutoria in cui questa Amministrazione, per effetto dell'efficacia dell'atto approvativo del primo PIAE (atto della Giunta regionale n. 2805 del 19 novembre 1996), è subentrata alla Regione quale soggetto che partecipa all'iter approvativo dell'atto di pianificazione comunale;
- l'art. 7, c. 3bis della L.R. n. 17/1991 ha inoltre previsto, fino all'entrata in vigore della L.R. n. 9 del 30.5.2016, l'avvalimento della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive (CTIAE) quale organo consultivo, la quale pertanto ha prestato la propria consulenza nell'ambito della procedura di esame del PAE del Comune di Rottofreno in argomento;

Dato atto che:

- per quanto concerne la valutazione ambientale del Piano il Comune ha avviato la procedura di Valutazione ambientale strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il quale indica i piani e i programmi (tra cui quelli elaborati per la valutazione e gestione della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli) comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti, a meno che non rientrino tra i casi previsti ai commi 3 e 3bis del medesimo articolo;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al c. 2, lett. b) indica, tra i piani comunque sottoposti a VAS, quelli per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessario svolgere una Valutazione d'Incidenza;
- quanto pianificato con la Variante in questione si posiziona esternamente o al confine con il SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e lo Studio di incidenza prodotto ha evidenziato "che l'incidenza generata può essere ritenuta 'negativa non significativa' in quanto le attività non produrranno una perdita o frammentazione di habitat e specie tutelate dal Sito Rete Natura 2000 oggetto di studio, e inoltre gli interventi di mitigazioni ambientale indicati dallo studio sono già stati recepiti fra le azioni di 'Sistemazione finale' delle previsioni di piano" (nota comunale n. 1137 del 31.1.2017, pervenuta in pari data al prot. prov.le n. 1984), pertanto il Comune ha concluso che non fosse necessario procedere con la Valutazione d'Incidenza;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia*

interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.”;

- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto inoltre conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Atteso che il Comune di Rottofreno quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di PAE alle Autorità ambientali competenti con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto delle valutazioni acquisite dalle seguenti Autorità competenti in materia ambientale:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 7838 del 11.11.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 68462 del 13.11.2014;
- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 7688 del 29.10.2015 pervenuta al prot. prov.le n. 64443 del 29.10.2015;
- Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, nota n. 71791 del 6.11.2015 pervenuta al prot. prov.le n. 66311 del 6.11.2015;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 10236 del 24.9.2015 pervenuta il 11.11.2015 in allegato alla citata nota comunale n. 11739/2015;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po, nota pervenuta in allegato alla citata e-mail comunale del 7.12.2016;

Preso atto altresì che:

- del deposito del PAE è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 104 del 9.4.2014 (parte seconda), integrato da avviso sul BURERT n. 226 del 26.8.2015 (parte seconda);
- con nota n. 9002 del 19.8.2015 il competente Responsabile comunale ha dato comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto PAE;

- il competente Responsabile comunale ha altresì dichiarato l'insussistenza, sul territorio comunale interessato del PAE stesso, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- sono state trasmesse le osservazioni presentate da parte di privati e associazioni nei termini di pubblicazione del PAE;

Dato atto che con nota prov.le n. 2436 del 6.2.2017 è stata comunicata al Comune la decorrenza del termine di 60 giorni, a far data dal 31.1.2017, per l'assunzione del presente atto, termine che pertanto scade il giorno 1.4.2017;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di formulare le osservazioni al PAE del Comune di Rottofreno, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/1191, riportate in Allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Rottofreno, osservazioni su PAE CC 2-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al PAE del Comune di Rottofreno, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Rottofreno, parere motivato VAS su PAE CC 2-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole al PAE del Comune di Rottofreno, condizionato all'inserimento nell'articolato normativo dello strumento urbanistico della disposizione che preveda, per i progetti di coltivazione e sistemazione finale delle aree di cava, specifica relazione di stabilità dei fronti di scavo che assicuri la stabilità delle scarpate di scavo nelle peggiori condizioni geotecniche verificabili, considerando anche l'azione sismica secondo quanto previsto dal DM 14/01/2008;

Tenuto conto dell'esame svolto dalla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive (CTIAE) nelle sedute del 22.12.2015 e 16.3.2016 e del relativo parere n. 340/2016 (in atti), con cui la Commissione concorda con le osservazioni formulate nella relazione conclusiva resa dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";

Dato atto che:

- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT allegato al PAE e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla disciplina urbanistica regionale previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000 (art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/1978 nel testo sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 6/1995), il Comune di Rottofreno è tenuto, in sede di approvazione del PAE, ad adeguarsi alle osservazioni formulate con il presente provvedimento ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'eventuale approvazione del PAE, in quanto costituisce Variante allo strumento urbanistico generale, comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG di cui, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. n. 47/1978, dovrà esserne inviata copia alla Provincia e alla Regione;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 modificata e integrata;
- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, integrata e modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6;
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.P.R. n. 357/1997 e la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell’allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante “Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990”;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell’otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPO) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, relativamente al PAE del Comune di Rottofreno adottato con atto di Consiglio comunale n. 2 del 11.1.2014, le osservazioni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/1991, riportate in Allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Rottofreno, osservazioni su PAE CC 2-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo al citato PAE del Comune di Rottofreno adottato con atto di Consiglio comunale n. 2 del 11.1.2014, con le prescrizioni riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Rottofreno, parere motivato VAS su PAE CC 2-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole al PAE del Comune di Rottofreno adottato con atto di Consiglio comunale n. 2 del 11.1.2014, condizionato all'inserimento nell'articolato normativo dello strumento urbanistico della disposizione che preveda, per i progetti di coltivazione e sistemazione finale delle aree di cava, specifica relazione di stabilità dei fronti di scavo che assicuri la stabilità delle scarpate di scavo nelle peggiori condizioni geotecniche verificabili, considerando anche l'azione sismica secondo quanto previsto dal DM 14/01/2008;
4. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune di Rottofreno dovrà integrare il documento di ValSAT allegato al PAE adottato con atto di Consiglio comunale n. 2 del 11.1.2014 e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
5. di dare atto che, nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla disciplina urbanistica regionale previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000 (art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/1978 nel testo sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 6/1995), il Comune di Rottofreno è tenuto, in sede di eventuale approvazione del PAE, ad adeguarsi alle osservazioni formulate con il presente provvedimento ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
6. di inviare copia della presente provvedimento al Comune di Rottofreno per gli adempimenti di competenza evidenziando, al contempo, che, essendo il Piano comunale delle attività estrattive assimilato alle varianti specifiche al Piano regolatore, sussiste l'obbligo a carico del Comune di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 47/1978, all'aggiornamento, sulla base della deliberazione comunale approvativa del PAE qui considerato, degli elaborati costitutivi di PRG interessati dalle modifiche e di trasmettere successivamente alla Provincia e alla Regione i predetti elaborati, a pena di inefficacia delle variazioni introdotte;
7. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 235/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) ADOTTATO DAL COMUNE DI ROTTOFRENO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 11.1.2014. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/03/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 24 del 16/03/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) ADOTTATO DAL COMUNE DI ROTTOFRENO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 11.1.2014. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 17/1991, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 17/03/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 7 della L.R. N° 17/1991:

- ✓ occorre portare a coerenza la tabella della tavola 09.1, la tabella 4-1 pag. 49 della Relazione Tecnica e conseguentemente le schede tecniche delle previsioni estrattive contenute nelle NTA relativamente ai comparti CE1 CE2 e CE9 in merito sia ai volumi estraibili sia alla profondità di scavo in quanto sono riportati valori non univoci;
- ✓ il tracciato della tangenziale di Piacenza che interferisce con il polo estrattivo Vignazza, deve essere adeguato alla pianificazione territoriale e urbanistica (PTCP e PSC);
- ✓ il PAE deve obbligatoriamente individuare sul territorio comunale una o più aree per la raccolta e stoccaggio degli inerti provenienti dalla demolizione di edifici (rifiuti da C&D) in applicazione dell'art 57 commi 1 e 2 delle Norme del PIAE;
- ✓ è necessario chiarire la natura della zona per stoccaggio inerti n° 1 rappresentata sulla Tav. 11.4;
- ✓ è necessario rivedere i graficismi relativi alle tavole n° 11.1, 11.2 e 11.3 in quanto quelli cartografati possono facilmente generare errori di interpretazione.
- ✓ In merito alla sistemazione finale del Polo 11 “VIGNAZZA” risulta cartografata la sola situazione in cui viene prevista la realizzazione di un bacino irriguo in corrispondenza dei comparti CE1 e CE2. Si ritiene necessario che venga rappresentata anche la situazione nel caso in cui il bacino irriguo non venga realizzato e il ripristino sia di tipo agricolo.
- ✓ secondo le disposizioni dell'art. 41 delle NTA del PAI lo studio di compatibilità idraulica (relativo alla zona di rinaturazione n° 3 -Ponte Trebbia-) deve essere “comunicato all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino”;
- ✓ nel caso in cui il ripristino per i comparti CE1 e CE2 comporti la creazione di un bacino idrico occorre che la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) sia unitaria. Occorre specificare tale circostanza nelle schede tecniche delle previsioni estrattive (art. 54 NTA PAE)
- ✓ ai sensi dell'art. 54 delle NTA del PIAE l'installazione di impianti mobili di calcestruzzi è ammessa a seguito della valutazione positiva della Valutazione di Assoggettabilità a VIA (Screening) o VIA. Occorre pertanto specificare tale circostanza nelle schede tecniche delle previsioni estrattive (art. 54 NTA PAE);
- ✓ è necessario implementare le tavole 09 e 10 con sezioni schematiche di scavo al fine di migliorare la visualizzazione degli interventi
- ✓ anche in relazione a quanto evidenziato al punto precedente è necessario definire per i comparti del polo 11 e per l'ambito 3 se il ritombamento previsto è parziale o totale, definendone le quote altimetriche.
- ✓ l'ambito CE 6 è interessato da una presenza boschiva in corrispondenza del Parco Poggi; è necessario caratterizzare tale bosco al fine di escludere, come previsto dal PTCP art. 116 comma 1, le condizioni di cui all'art 8 comma 2 lett. a. In caso di eliminazione del bosco deve esserne quantificata la superficie per l'applicazione dell'art. 42 comma 7 del PIAE.
- ✓ è necessario completare la documentazione allegata al PAE con le tavole specifiche di PRG/PSC sulla quale vanno indicate le aree destinate dal PAE all'attività estrattiva e le destinazioni d'uso finale (Allegato 1 NTA PIAE).

si formulano altresì le seguenti osservazioni in merito alla parte relazionale e alle Norme Tecniche di Attuazione:

- ✓ a pagina 43 della Relazione Tecnica viene fatto riferimento ad una tabella che poi non è riportata;
- ✓ a pagina 43 della Relazione Tecnica il riferimento “dell'art. 12 nelle NTA del PIAE 2001” è errato. Il riferimento corretto è l'art. 11 c. 14 delle NTA del PIAE 2011;
- ✓ in art. 3 comma 3 il richiamo alla determinazione dirigenziale di approvazione della Valutazione d'incidenza del PIAE non è pertinente;
- ✓ art. 5 comma 8 il richiamo al titolo XI è errato;
- ✓ si suggerisce di rivedere l'articolato delle NTA escludendo prescrizioni, direttive e indirizzi che non afferiscono a previsioni estrattive relative al territorio comunale.

- ✓ **art. 59 - Comparto estrattivo CE 6** - E' necessario integrare la sezione "Prescrizioni generali del PIAE" con i riferimento all'art. 42 comma 7 del citato piano provinciale
- ✓ **art. 65 - Ambito estrattivo finalizzato all'intervento di rinaturazione n. 3 "Ponte Trebbia"** - Con riferimento alla destinazione "ricreazionale" si evidenzia che il PAE per questa tipologia di ambito ricadente in Parco Regionale o un sito di Rete natura 2000 definisce una finalità esclusivamente naturalistica.
- ✓ **art. 54 e 55** - con riferimento alle prescrizioni generali di PIAE per i comparti CE 1 e CE 2 occorre integrare con i riferimenti all'art 14 comma 11 che prevede che il progetto di sistemazione finale degli invasi ad uso irriguo debba essere redatto tenendo conto dei contenuti dell'allegato N5 alla NTA del PTCP e delle linee guida per la costruzione della rete ecologia locale (D.C.P. n. 10/2013), appendice 2.

Allegato 2 – Rottofreno, parere motivato VAS su PAE CC2-2014

Il Comune di Rottofreno, con note acquisite al Prot. prov. le n. 64773 del 24.10.2014 e n. 67035 del 11.11.2015, n. 71203 del 02.12.2015, n. 72685 del 11.12.2015, n. 6036 del 29.02.2016 e n. 1984 del 31.01.2017 ha trasmesso gli elaborati relativi al PAE, comprensivi del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di PAE, unitamente al relativo Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Rottofreno, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della procedura di VAS, ha adottato il Piano per le Attività Estrattive (PAE) con atto del Consiglio Comunale n. 2 dell'11.01.2014.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del PAE sono pervenute cinque osservazioni, come di seguito sintetizzato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. COMUNALE	DATA ARRIVO	SOGGETTO RICHIEDENTE
1	5676	31.05.2014	Montanari Paolo, Montanari Luigi, Montanari Anna Maria, Calza Carla
2	5756	04.06.2014	Schiavi Inerti S.r.l.
3	6124	07.06.2014	M.C.S.G. S.r.l.
4	6189	09.06.2014	Inerti Piacenza S.r.l.
5	6328	11.06.2014	Bellan Simona, Capo Gruppo PD

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, il PAE del Comune di Rottofreno è stato assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente, contestualmente alla formulazione delle osservazioni sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato. Nella fase finale dell'iter di approvazione del PAE, il Consiglio Comunale di Rottofreno dovrà controdedurre alle osservazioni provinciali e a quelle presentate nel periodo di deposito ed approvare il Piano medesimo.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Ambientale allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

Il documento "VALSAT – Rapporto Ambientale" è stato costruito a partire dai contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PAE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 41 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del PAE e a partire dalla definizione delle componenti ambientali che caratterizzano il territorio e l'ambiente comunale, si è conclusa con le attività di verifica di coerenza.

Il momento centrale del processo di valutazione è costituito dall'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle azioni di Piano, definendo le principali misure di mitigazione e compensazione.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il Rapporto Ambientale ha definito un set di indicatori a partire da quello definito dal PIAE, allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di PAE.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PAE, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica valutazione ambientale elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PAE stesso:

1. analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. valutazione delle alternative di Piano,
3. valutazione di coerenza interna,
4. valutazione di coerenza esterna,
5. monitoraggio.

Nonostante sia emersa la necessità di procedere ad alcuni miglioramenti del documento di valutazione predisposto, le valutazioni di coerenza e la valutazione degli impatti significativi derivanti dall'attivazione delle Azioni di Piano sulle varie matrici ambientali considerate, sviluppate nel Rapporto Ambientale attraverso specifiche attività e strumenti, consentono di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate nel PAE, finalizzate ad eliminare o minimizzare gli impatti indotti.

In merito alla interferenza del territorio comunale con il Sito appartenente alla Rete Natura 2000 SIC-ZPS "IT4010016 – Basso Trebbia" ed alla relativa procedura di Valutazione di Incidenza sul PAE esaminato, si prende atto di quanto dichiarato dal Comune di Rottofreno con nota prot. prov.le n. 1984 del 31.01.2017.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PAE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del Piano stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle osservazioni (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano per le Attività Estrattive (PAE)
del Comune di Rottofreno, adottato con atto C.C. n. 2 dell'11.01.2014,
relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int..**

Il Piano per le Attività Estrattive (PAE) di Rottofreno potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b. della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel Rapporto Ambientale, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale del PAE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle Azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PAE.
3. Le valutazioni relative al PAE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del PAE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della

Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.